

VERBALE DI RIUNIONE

Data: 24 Marzo 2026

Ora inizio: 10:30

Ora fine: 13:45

Si sono riuniti:

per la parte aziendale:

- Ing. Francesca Maciocia (Direttrice Generale)
- Arch Claudia Tomasino (QD Area amministrazione finanza controllo – risorse umane)
- Dott. Enzo Todisco (resp. UOC Gestione contrattuale dipendenti)

per la parte sindacale:

- CGIL – FILCAMS: A. Cacace – F. Miano
- FIADEL: C. Iorio
- UIL Trasporti: ~~G. Palmieri~~ – Guarino - CALABRESE - SCATTI D.
- SLL: R. Severino - SARLI
- UGL: Brunetti
- UAP: M. Pepe – V. Guida - Colucci

O.d.G. : 1. eventuale modifica e conferma degli schemi conciliativi relativi al Mansionario Unico di cui agli accordi del 16 dicembre 2025 e del 20 gennaio 2026; 2. Organizzazione del lavoro; 3. Fondo premialità ed incentivazione del personale

==°°0°°==

Introduce l'incontro la **Direttrice Generale** Ing. Francesca Maciocia nel merito della proclamazione dello stato di agitazione, ribadendo la disponibilità al confronto sui temi richiesti dalle OOSS nella propria piattaforma programmatica di febbraio 2026, previa definizione di un calendario di incontri monotematici, a partire dagli inizi di aprile.

Le OOSS chiedono che in via prioritaria venga discussa la richiesta di erogare ai dipendenti buoni pasto del valore nominale di 10 euro, a seguire chiedono che venga avviato il confronto sulla riorganizzazione del comparto PIS, sul regolamento dello smart working e nuovo regolamento sulle relazioni industriali

La direzione aziendale, si rende disponibile ad avviare il confronto fissando fin da ora un primo incontro immediatamente dopo le festività pasquali.

Nel merito ai punti di cui alla convocazione, la società specifica quanto segue:

- 1) **eventuale modifica e conferma degli schemi conciliativi relativi al Mansionario Unico di cui agli accordi del 16 dicembre 2025 e del 20 gennaio 2026;**
la Direttrice F. Maciocia da lettura degli schemi conciliativi per il 3° e 4° livello, con le modifiche apportate a seguito di alcune osservazioni da parte della CGIL Filcams pervenute il 6 marzo u.s.; gli schemi di atti conciliativi rivisti vengono allegati al presente verbale.

Le OO.SS., previa conferma da parte dei conciliatori, si rendono disponibili alla sottoscrizione entro la fine della prossima settimana.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

2) Organizzazione del Lavoro; e 3. Fondo premialità ed incentivazione del personale

La Direttrice evidenzia che l'azienda sta lavorando al PSO (Piano Strategico Operativo) del 2026/2028 da presentare al Comune, nell'ambito del quale sarà definito il nuovo piano dei fabbisogni di organico, che prevede il ricorso a lavoratori interinali nelle more della definizione di un piano assunzionale.

La società sta valutando altresì la sostenibilità di un piano di incentivo all'esodo.

Le OO.SS. dichiarano di avere già in corso la richiesta di un incontro al Comune per la celere sottoscrizione del contratto di servizio e per l'avvio del piano assunzionale in tempi celeri. Chiedono altresì approfondimenti sul fabbisogno di lavoratori interinali per l'annualità 2026 disposto dalla società.

Le OO.SS. dichiarano sufficientemente soddisfacente la disponibilità della società ad avviare il confronto sulla piattaforma programmatica a partire dalla prossima settimana e ritirano la proclamazione dello stato di agitazione.

Le parti si danno atto, che la prossima riunione è convocata il giorno 9 aprile alle ore 10:00 con il seguente ordine del giorno:

- a. avvio della discussione sul regolamento delle relazioni industriali
- b. aggiornamento regolamento dello smart working
- c. verifica della sostenibilità dell'incremento del valore nominale dei ticket a 10 euro
- d. regolamento parco auto
- e. approvazione caratteristiche tecniche vestiario per la definizione del nuovo capitolato d'appalto
- f. aggiornamento sullo stato di attuazione del contratto con l'agenzia di lavoro interinale.

La riunione si conclude alle ore 13:15.

Letto confermato e sottoscritto.

Napoli, 24 marzo

per la Società

per la OO.SS.

per la Società

Gianfranco

Gianfranco

per la OO.SS.

[Handwritten signatures and text in blue ink:]
Ayl
Alberici
Gino
Pelle
Dino G. G. G.
Alberici
Gino
Gino



Oggi, «**DATA_CONCILIAZIONE**», avanti al conciliatore «**CONCILIATORE**» designato dall'Organizzazione Sindacale «**SIGLA_OS_CONCILIATORE**», presso la sede della stessa sita in «**SEDE_CONCILIAZIONE**» è stato esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra:

«**NOMINATIVO**» (matricola aziendale «**MATRICOLA**»), nato/a a «**LUOGO_DI_NASC**» il «**DATA_DI_NASC**», c.f. «**CF**», residente in «**RESIDENZA**» (d'ora in poi il/la **Dipendente** o il **Lavoratore**), identificato con documento (tipo/numero) _____, presente personalmente ed assistito/a dal suddetto conciliatore e sindacalista appartenente alla O.S. di Sua fiducia al quale, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce specifica delega.



E

NAPOLI SERVIZI S.p.a. con sede in Napoli (Na) alla Piazza Cavour n. 42 (C.F. - P.IVA 07577090637), «**PARTE_AZIENDALE**» (di seguito, per brevità, la "Società" o solo "NS") che rinuncia all'assistenza dell'associazione datoriale di categoria.



La Società e il/la Dipendente, collettivamente le **Parti** e singolarmente la **Parte** in merito alla tematica insorta fra le stesse avente ad oggetto l'applicazione di un mansionario unico con mansioni promiscue ed il correlato livello di inquadramento contrattuale hanno convenuto quanto segue.



Il Conciliatore

accertata l'identità delle Parti, la capacità ed i poteri di ciascuna di esse, ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa le caratteristiche e gli effetti propri della conciliazione in sede assistita, giusta quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 31, comma 13, L. 183/2010; 410 c.p.c.; 2113, co. 4, c.c.

Il Conciliatore precisa, altresì, la natura del proprio ruolo alle Parti, invitandole a manifestare le rispettive posizioni, nonché ogni richiesta di chiarimento e/o riserva.



Premesso che

A. Tra le Parti è incorso un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato «**FTPT**» a decorrere dal «**DATA_ASSUNZIONE**», con inquadramento, da ultimo, di «**QUALIFICA_E_LIVELLO_ATT**» livello e mansioni di «**MANSIONE_ATT**», ai sensi del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi – codice CNEL K511 (*il CCNL*) applicato dall'Azienda (*il Rapporto di Lavoro*).

B. Il/la Dipendente svolge servizio presso le scuole comunali del Comune di Napoli.

C. Nel corso dei molteplici incontri di confronto sindacale intercorsi nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2025, aventi ad oggetto la riorganizzazione delle attività presso asili nido e scuole comunali, ove svolge attività il/la Dipendente, la Società ha rappresentato alle Organizzazioni Sindacali la necessità, derivante da indirizzi vincolanti del Socio-Committente Comune di Napoli e funzionale alla definizione del nuovo contratto di servizio, di procedere all'adozione di un assetto organizzativo unitario del comparto scuole, fondato sull'unificazione delle mansioni e sull'introduzione di un mansionario unico, in ragione dell'indivisibilità, complementarità e promiscuità delle prestazioni richieste, nonché dell'esigenza di garantire un presidio continuativo dei plessi scolastici e il corretto assolvimento, da parte di ciascun addetto, di tutte le attività di supporto alle funzioni didattiche, ausiliarie e di pulizia ordinaria entro un turno di lavoro omogeneo.

D. All'esito del predetto confronto, l'Azienda e le OO.SS. CGIL, Fiadel, UAP, USB, SLL, UGL e rispettive RSA, in data 16 dicembre 2025 (*l'Accordo sindacale*), hanno raggiunto una intesa



complessiva e definitiva che, nel contemperare le esigenze organizzative aziendali con le istanze di tutela del personale, ha disciplinato in modo organico il nuovo mansionario, i relativi percorsi formativi, l'eventuale adeguamento dell'inquadramento professionale, il riconoscimento di specifiche indennità economiche e le modalità di attuazione di tali modifiche contrattuali mediante accordi individuali in sede protetta, costituendo il presupposto condiviso per la definizione consensuale delle tematiche in oggetto.

E. È pertanto interesse delle Parti armonizzare l'attuale assetto contrattuale, in maniera condivisa e concordata, con i contenuti e le intese raggiunte nel sopra richiamato Accordo sindacale del 16 dicembre 2025, al fine di prevenire l'instaurazione di futuri contenziosi.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Dopo ampia discussione, le Parti, nel rispetto degli obblighi di legge, hanno raggiunto i seguenti accordi, dando seguito al tentativo di conciliazione svolto dal Conciliatore:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo (l'*Accordo*).

2. ATTRIBUZIONE DEL MANSIONARIO UNICO

2.1. In ragione delle premesse contenute nel presente Accordo e dei contenuti dell'Accordo sindacale, il/la Dipendente accetta di essere assegnato a svolgere, a partire dal prossimo «**DATA_DECORRENZA_NUOVE_MANSIONI**» tutte le mansioni previste nel mansionario unico di "Operatore di supporto scolastico", che vengono allegate al presente Verbale come **Allegato A** e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2.2. Contestualmente l'Azienda avvierà un programma formativo i cui contenuti saranno concordati con le OO.SS. firmatarie dell'Accordo sindacale richiamato in premessa – on the job – al fine di allineare le attuali competenze del/della Dipendente a tutte le mansioni previste nel mansionario unico.

2.3. All'esito del programma formativo verrà riconosciuto al/alla Dipendente il superiore livello 4° previsto per gli "Operatore di supporto scolastico" con attribuzione di tutte le mansioni previste nel mansionario unico.

2.4. Le Parti si danno reciprocamente atto ed il/la Dipendente accetta espressamente che tutte le mansioni di "Operatore di supporto scolastico" descritte nel "mansionario unico" allegato, rappresentano mansioni promiscue e devono intendersi come un *unicum* inscindibile.

2.5. Le Parti pertanto convengono e si danno reciprocamente atto ed il/la Dipendente espressamente accetta che, stante l'eterogeneità delle attività previste nel mansionario unico e l'indivisibilità delle prestazioni da assolvere, i dipendenti addetti a tali mansioni dovranno risultare idonei a tutte le attività previste nel mansionario unico, senza alcuna prescrizione e/o limitazione. Qualora sorgano prescrizioni e/o limitazioni specifiche, di natura permanente o comunque superiore a 6 mesi, riguardo ad uno o più mansioni inserite nel mansionario unico, il/la Dipendente prende atto ed accetta di essere indirizzata ad altra mansione compatibile con le prescrizioni rilasciate dal Medico competente nonché di assegnazione presso altri Appalti gestiti dall'Azienda, con perdita automatica del diritto alle indennità legate al Mansionario Unico, previste e disciplinate nell'articolo seguente.

2.6. Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto ed il/la Dipendente accetta espressamente che il percorso formativo finalizzato all'allineamento delle competenze alle mansioni previste nel mansionario unico, nonché il conseguente riconoscimento del superiore IV livello convenzionale, al pari delle indennità economiche previste al punto 3) del presente Verbale, devono intendersi inscindibilmente e indefettibilmente subordinati allo svolgimento integrale di tutte le mansioni previste nel mansionario unico dell'Operatore di supporto scolastico, così come definito dall'Accordo sindacale del 16 dicembre 2025.

2.7. Pertanto, qualora il/la Dipendente, in sede di visita medica periodica o straordinaria, venga dichiarato/a non idoneo/a, permanente o comunque superiore a 6 mesi, ovvero idoneo/a con limitazioni o prescrizioni allo svolgimento di una o più mansioni ricomprese nel mansionario unico, le indennità economiche correlate dovranno intendersi automaticamente escluse e non riconoscibili, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa economica, risarcitoria o di altra natura.

2.8. Resta, altresì, espressamente inteso tra le Parti che il riconoscimento del superiore livello di inquadramento convenzionale è strettamente collegato al buon esito del percorso formativo ed in caso di mancato superamento dello stesso non verrà riconosciuto.

3. INDENNITÀ LEGATE AL MANSIONARIO UNICO

3.1. In ragione della natura promiscua delle mansioni inserite nel Mansionario Unico di cui all'allegato A del presente verbale, il/la Dipendente percepirà una indennità di € 100,00 lordi mensili non assorbibili – da riproporzionarsi all'eventuale orario part-time svolto – per 14 mensilità, a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.

3.2. La predetta indennità verrà elevata, a partire dal mese di luglio 2026, ad € 150,00 lordi mensili non assorbibili – da riproporzionarsi all'eventuale orario part-time svolto – per 14 mensilità. Tale indennità, da considerarsi aggiuntiva rispetto alla retribuzione tabellare propria del livello di inquadramento assegnato, non verrà assorbita dalla voce retributiva c.d. I.A.F.A., ove presente nel cedolino o nella composizione retributiva del Dipendente, essendo la I.A.F.A. espressamente assorbibile solo in caso di passaggio di livello o aumenti retributivi disposti dai rinnovi della contrattazione collettiva applicata.

3.3. Tale indennità deve intendersi, per espressa previsione delle Parti, non produttiva di effetti sugli altri istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, non andando a far parte della loro base di calcolo imponibile. Resta confermata, invece, l'incidenza sul TFR.

3.4. La predetta indennità deve altresì intendersi compensativa di ogni eventuale pretesa relativa allo svolgimento, in tutto o in parte, di mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento attribuito, data la natura promiscua ed eterogenea delle mansioni ed attività previste nel mansionario unico.

3.5. Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto ed il/la Dipendente accetta, che la predetta indennità sono inscindibilmente legate allo svolgimento di tutte le prestazioni previste dal mansionario unico (Allegato A) e riferite all'Operatore di supporto scolastico all'interno dei nidi e delle scuole comunali; pertanto, eventuali limitazioni e/o prescrizioni di natura permanente o comunque superiore a 6 mesi prescritte dal Medico Competente in sede di visita periodica relativamente ad una o più mansioni previste nel mansionario unico, comporterà automaticamente, come previsto al punto 2.5. del presente Accordo, la perdita automatica dell'indennità in parola.

3.6. Le Parti si danno reciprocamente atto e il/la Dipendente dichiara di accettare che l'eventuale assegnazione ad un appalto diverso da quello relativo ai nidi e alle scuole comunali del Comune di Napoli, con conseguente svolgimento di una mansione diversa da quella di "Operatore di supporto scolastico", cui è connesso l'espletamento delle attività promiscue previste dal mansionario unico richiamato, determinerà automaticamente la cessazione del diritto a percepire le indennità economiche previste al presente punto 3.

4. ACCETTAZIONE DEL/DELLA DIPENDENTE

4.1. Nell'ambito del presente Accordo, il/la Dipendente accetta l'attribuzione delle mansioni di "Operatore di supporto scolastico" e delle correlate attività previste nel "mansionario unico" allegato al presente Verbale, nonché la loro natura promiscua ed inscindibile, dichiarando altresì di essere pienamente soddisfatto/a del livello di inquadramento attribuito rispetto alle mansioni assegnate.

4.2. Il/la Dipendente, nell'ambito del presente Accordo, dichiara altresì di accettare, a compensazione della natura promiscua delle mansioni attribuite, le indennità previste al punto 3) del presente verbale, accettandone altresì le condizioni di attribuzione, la natura non assorbibile in caso

di aumenti di livello e le condizioni di automatica decadenza previste sempre al punto 3) del presente Verbale.

4.3. Le parti si danno reciprocamente atto che l'importo dovuto a titolo di indennità per mansionario unico non è assorbibile per cui si sommerà agli aumenti contrattuali o incremento di livello, fermo restando il necessario svolgimento di tutte le mansioni previste nel mansionario unico

4.4. Il/la Dipendente dichiara, infine, di accettare, all'esito del percorso formativo richiamato al punto 2.2 e 2.3. del presente Accordo, il riconoscimento del superiore livello IV convenzionale, ritenendolo pienamente soddisfacente e coerente rispetto alle mansioni assegnate e previste nel mansionario unico.

5. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

5.1. Il presente accordo è liberamente sottoscritto per accettazione dal/dalla Dipendente e dalla Società, che dichiarano di avere attentamente negoziato, letto e compreso il relativo contenuto e che non sussistono vizi del consenso relativamente al contenuto ed alla forma dell'accordo qui raggiunto.

5.2. Il Conciliatore richiama l'attenzione del/della Dipendente sugli effetti delle accettazioni e delle previsioni inserite nel presente Accordo e lo/a invita a valutarne l'utilità nel contesto complessivo delle condizioni della presente intesa ed il/la Dipendente conferma espressamente di aver attentamente valutato e considerato ogni aspetto del presente Accordo.

5.3. Le Parti dichiarano espressamente di aver ricevuto esaustiva informazione da parte del Conciliatore del contenuto del presente accordo, del significato delle clausole ed espressioni in esso contenute.

5.4. Le Parti dichiarano, dunque, di aver compreso che gli atti dispositivi contenuti nel presente Accordo sono validi, immediatamente efficaci e non impugnabili ai sensi dell'art. 2113, co. 4, c.c.

5.5. Il Conciliatore, accertata la libera e piena consapevolezza delle Parti in relazione al significato dei patti raggiunti e delle conseguenze che ne derivano, redige il presente verbale e ne dà lettura. Le Parti ne approvano integralmente il testo.

5.6. Il presente verbale si compone di 4 pagine. Le Parti autorizzando il Conciliatore al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, lo incaricano del deposito del presente Verbale di Conciliazione presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, qualora previsto dalla norma. Ai fini del D.Lgs. 196/2003 (T.U. "Privacy") si informa che i dati raccolti saranno trattati dalla O.S. titolare del trattamento esclusivamente per le finalità connesse con l'espletamento dell'accordo in oggetto, a tutela dei diritti soggettivi e/o interessi legittimi, ovvero per ogni altra situazione che si dovesse verificare in sede giudiziaria o stragiudiziale per gli stessi fini. Il Responsabile del trattamento è l'O.S. «SIGLA_OS_CONCILIATORE».

IL/LA DIPENDENTE

LA SOCIETÀ

Il Conciliatore

Oggi, «**DATA_CONCILIAZIONE**», avanti al conciliatore «**CONCILIATORE**» designato dall'Organizzazione Sindacale «**SIGLA_OS_CONCILIATORE**», presso la sede della stessa sita in «**SEDE_CONCILIAZIONE**» è stato esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra:

«**NOMINATIVO**» (matricola aziendale «**MATRICOLA**»), nato/a «**LUOGO_DI_NASC**» il «**DATA_DI_NASC**», c.f. «**CF**» residente in «**RESIDENZA**» (d'ora in poi il/la *Dipendente* o il *Lavoratore*), identificato con documento (tipo/numero) _____, presente personalmente ed assistito/a dal suddetto conciliatore e sindacalista appartenente alla O.S. di Sua fiducia al quale, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce specifica delega.

E

NAPOLI SERVIZI S.p.a. con sede in Napoli (Na) alla Piazza Cavour n. 42 (C.F. - P.IVA 07577090637) «**PARTE_AZIENDALE**» (di seguito, per brevità, la "Società" o solo "NS") che rinuncia all'assistenza dell'associazione datoriale di categoria.

La Società e il/la Dipendente, collettivamente le *Parti* e singolarmente la *Parte* in merito alla tematica insorta fra le stesse avente ad oggetto l'applicazione di un mansionario unico con mansioni promiscue ed il correlato livello di inquadramento contrattuale hanno convenuto quanto segue.

Il Conciliatore

accertata l'identità delle Parti, la capacità ed i poteri di ciascuna di esse, ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa le caratteristiche e gli effetti propri della conciliazione in sede assistita, giusta quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 31, comma 13, L. 183/2010; 410 c.p.c.; 2113, co. 4, c.c.

Il Conciliatore precisa, altresì, la natura del proprio ruolo alle Parti, invitandole a manifestare le rispettive posizioni, nonché ogni richiesta di chiarimento e/o riserva.

Premesso che

A. Tra le Parti è incorso un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato «**FTPT**» a decorrere dal «**DATA_ASSUNZIONE**», con inquadramento, da ultimo, di «**QUALIFICA_E_LIVELLO_ATT**» livello e mansioni di «**MANSIONE_ATT**» ai sensi del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi – codice CNEL K511 (il CCNL) applicato dall'Azienda (il Rapporto di Lavoro).

B. Il/la Dipendente svolge servizio presso le scuole comunali del Comune di Napoli.

C. Nel corso dei molteplici incontri di confronto sindacale intercorsi nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2025, aventi ad oggetto la riorganizzazione delle attività presso asili nido e scuole comunali, ove svolge attività il/la Dipendente, la Società ha rappresentato alle Organizzazioni Sindacali la necessità, derivante da indirizzi vincolanti del Socio-Committente Comune di Napoli e funzionale alla definizione del nuovo contratto di servizio, di procedere all'adozione di un assetto organizzativo unitario del comparto scuole, fondato sull'unificazione delle mansioni e sull'introduzione di un mansionario unico, in ragione dell'indivisibilità, complementarità e promiscuità delle prestazioni richieste, nonché dell'esigenza di garantire un presidio continuativo dei plessi scolastici e il corretto assolvimento, da parte di ciascun addetto, di tutte le attività di supporto alle funzioni didattiche, ausiliarie e di pulizia ordinaria entro un turno di lavoro omogeneo.

D. All'esito del predetto confronto, l'Azienda e le OO.SS. CGIL, Fiadel, UAP, USB, SLL, UGL e rispettive RSA, in data 16 dicembre 2025 (l'*Accordo sindacale*), hanno raggiunto una intesa

complessiva e definitiva che, nel contemperare le esigenze organizzative aziendali con le istanze di tutela del personale, ha disciplinato in modo organico il nuovo mansionario, i relativi percorsi formativi, l'eventuale adeguamento dell'inquadramento professionale, il riconoscimento di specifiche indennità economiche e le modalità di attuazione di tali modifiche contrattuali mediante accordi individuali in sede protetta, costituendo il presupposto condiviso per la definizione consensuale delle tematiche in oggetto.

E. È pertanto interesse delle Parti armonizzare l'attuale assetto contrattuale, in maniera condivisa e concordata, con i contenuti e le intese raggiunte nel sopra richiamato Accordo sindacale del 16 dicembre 2025, al fine di prevenire l'instaurazione di futuri contenziosi.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Dopo ampia discussione, le Parti, nel rispetto degli obblighi di legge, hanno raggiunto i seguenti accordi, dando seguito al tentativo di conciliazione svolto dal Conciliatore:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo (l'*Accordo*).

2. ATTRIBUZIONE DEL MANSIONARIO UNICO

2.1. In ragione delle premesse contenute nel presente Accordo e dei contenuti dell'Accordo sindacale, il/la Dipendente accetta di essere assegnato a svolgere, a partire dal prossimo «**DATA_DECORRENZA_NUOVE_MANSIONI**» tutte le mansioni previste nel mansionario unico di "Operatore di supporto scolastico", che vengono allegate al presente Verbale come **Allegato A** e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2.2. Contestualmente l'Azienda avvierà un programma formativo i cui contenuti saranno concordati con le OO.SS. sottoscritti dell'Accordo sindacale richiamato in premessa – on the job – al fine di allineare le attuali competenze del/della Dipendente a tutte le mansioni previste nel mansionario unico.

2.3. Le Parti si danno reciprocamente atto ed il/la Dipendente accetta espressamente che tutte le mansioni di "Operatore di supporto scolastico" descritte nel "mansionario unico" allegato rappresentano mansioni promiscue e devono intendersi come un *unicum* inscindibile.

2.4. Le Parti pertanto convengono e si danno reciprocamente atto ed il/la Dipendente espressamente accetta che, stante l'eterogeneità delle attività previste nel mansionario unico e l'indivisibilità delle prestazioni da assolvere, i dipendenti addetti a tali mansioni dovranno risultare idonei a tutte le attività previste nel mansionario unico, senza alcuna prescrizione e/o limitazione. Qualora sorgano prescrizioni e/o limitazioni specifiche, di natura permanente o comunque superiore a 6 mesi, riguardo ad uno o più mansioni inserite nel mansionario unico, il/la Dipendente prende atto ed accetta di essere indirizzata ad altra mansione compatibile con le prescrizioni rilasciate dal Medico competente nonché di assegnazione presso altri Appalti gestiti dall'Azienda, con perdita automatica del diritto alle indennità legate al Mansionario Unico, previste e disciplinate nell'articolo seguente.

3. INDENNITÀ LEGATE AL MANSIONARIO UNICO

3.1. In ragione della natura promiscua delle mansioni inserite nel Mansionario Unico di cui all'allegato A del presente verbale, il/la Dipendente percepirà una indennità di € 100,00 lordi mensili non assorbibili – da riproporzionarsi all'eventuale orario part-time svolto – per 14 mensilità a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.

3.2. La predetta indennità verrà elevata, a partire dal mese di luglio 2026, ad € 150,00 lordi mensili non assorbibili – da riproporzionarsi all'eventuale orario part-time svolto – per 14 mensilità. Tale indennità, da considerarsi aggiuntiva rispetto alla retribuzione tabellare propria del livello di

inquadramento assegnato, non verrà assorbita dalla voce retributiva c.d. I.A.F.A., ove presente nel cedolino o nella composizione retributiva del Dipendente, essendo la I.A.F.A espressamente non assorbibile solo in caso di passaggio di livello o aumenti retributivi disposti dai rinnovi della contrattazione collettiva applicata.

3.3. Tale indennità deve intendersi, deve intendersi, per espressa previsione delle Parti, non produttiva di effetti sugli altri istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, non andando a far parte della loro base di calcolo imponibile. Resta confermata, invece, l'incidenza sul TFR.

3.4. La predetta indennità deve altresì intendersi compensativa di ogni eventuale pretesa relativa allo svolgimento, in tutto o in parte, di mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento attribuito, data la natura promiscua ed eterogenea delle mansioni ed attività previste nel mansionario unico.

3.5. Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto ed il/la Dipendente accetta, che la predetta indennità sono inscindibilmente legate allo svolgimento di tutte le prestazioni previste dal mansionario unico (Allegato A) e riferite all'Operatore di supporto scolastico all'interno dei nidi e delle scuole comunali; pertanto, eventuali limitazioni e/o prescrizioni di natura permanente o comunque superiore a 6 mesi prescritte dal Medico Competente in sede di visita periodica relativamente ad una o più mansioni previste nel mansionario unico, comporterà automaticamente, come previsto al punto 2.5. del presente Accordo, la perdita automatica dell'indennità in parola.

3.6. Le Parti si danno reciprocamente atto e il/la Dipendente dichiara di accettare che l'eventuale assegnazione ad un appalto diverso da quello relativo ai nidi e alle scuole comunali del Comune di Napoli, con conseguente svolgimento di una mansione diversa da quella di "Operatore di supporto scolastico", cui è connesso l'espletamento delle attività promiscue previste dal mansionario unico richiamato, determinerà automaticamente la cessazione del diritto a percepire le indennità economiche previste al presente punto 3.

4. ACCETTAZIONE DEL/DELLA DIPENDENTE

4.1. Nell'ambito del presente Accordo, il/la Dipendente accetta l'attribuzione delle mansioni di "Operatore di supporto scolastico" e delle correlate attività previste nel "mansionario unico" allegato al presente Verbale, nonché la loro natura promiscua ed inscindibile, dichiarando altresì di essere pienamente soddisfatto/a del livello di inquadramento attribuito rispetto alle mansioni assegnate.

4.2. Il/la Dipendente, nell'ambito del presente Accordo, dichiara altresì di accettare, a compensazione della natura promiscua delle mansioni attribuite, le indennità previste al punto 3) del presente verbale, accettandone altresì le condizioni di attribuzione, la natura non assorbibile in caso di aumenti di livello e le condizioni di automatica decadenza previste sempre al punto 3) del presente Verbale.

4.3. Le parti si danno reciprocamente atto che l'importo dovuto a titolo di indennità per mansionario unico non è assorbibile per cui si sommerà agli aumenti contrattuali o incremento di livello, fermo restando il necessario svolgimento di tutte le mansioni previste nel mansionario unico.

5. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

5.1. Il presente accordo è liberamente sottoscritto per accettazione dal/dalla Dipendente e dalla Società, che dichiarano di avere attentamente negoziato, letto e compreso il relativo contenuto e che non sussistono vizi del consenso relativamente al contenuto ed alla forma dell'accordo qui raggiunto.

5.2. Il Conciliatore richiama l'attenzione del/ella Dipendente sugli effetti delle accettazioni e delle previsioni inserite nel presente Accordo e lo/a invita a valutarne l'utilità nel contesto complessivo delle condizioni della presente intesa ed il/la Dipendente conferma espressamente di aver attentamente valutato e considerato ogni aspetto del presente Accordo.

5.3. Le Parti dichiarano espressamente di aver ricevuto esaustiva informazione da parte del Conciliatore del contenuto del presente accordo, del significato delle clausole ed espressioni in esso contenute.

5.4. Le Parti dichiarano, dunque, di aver compreso che gli atti dispositivi contenuti nel presente Accordo sono validi, immediatamente efficaci e non impugnabili ai sensi dell'art. 2113, co. 4, c.c.

5.5. Il Conciliatore, accertata la libera e piena consapevolezza delle Parti in relazione al significato dei patti raggiunti e delle conseguenze che ne derivano, redige il presente verbale e ne dà lettura. Le Parti ne approvano integralmente il testo.

5.6. Il presente verbale si compone di 4 pagine. Le Parti autorizzando il Conciliatore al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, lo incaricano del deposito del presente Verbale di Conciliazione presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, qualora previsto dalla norma. Ai fini del D.Lgs. 196/2003 (T.U. "Privacy") si informa che i dati raccolti saranno trattati dalla O.S. titolare del trattamento esclusivamente per le finalità connesse con l'espletamento dell'accordo in oggetto, a tutela dei diritti soggettivi e/o interessi legittimi, ovvero per ogni altra situazione che si dovesse verificare in sede giudiziaria o stragiudiziale per gli stessi fini. Il Responsabile del trattamento è l'O.S. «SIGLA_OS_CONCILIATORE».

IL/LA DIPENDENTE

LA SOCIETÀ

Il Conciliatore
